

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Fabio Canevascini
- Bruno Storni
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 3 settembre 2012 n. 215.12 Rinnovo concessione del Ritom

Signori deputati,

alla base degli argomenti sviluppati nella vostra interrogazione del 3 settembre 2012 vi è l'assunzione secondo cui la concessione degli impianti idroelettrici del Ritom è a tutti gli effetti una fattispecie equivalente a quella di Barberine-Emosson, e che sussiste quindi il diritto di riversione. Questo presupposto non è, come esporremo di seguito, fondato.

A prescindere dal fatto che gli assetti legislativi in materia divergono sensibilmente da Cantone e Cantone, relativamente al diritto di riversione sancito dall'art. 17 LUA, che riprende peraltro l'art. 67 LUF1, allo scrivente Consiglio preme innanzitutto sottolineare che ai sensi dell'art. 76 cpv. 4 della Costituzione federale *"i Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità"*.

Quest'ultima facoltà è d'altronde ribadita dall'art. 12 cpv. 1 LUF1 che prevede che *"la Confederazione ha il diritto di appropriarsi della forza di un corso d'acqua per le sue imprese di trasporto e di comunicazione"*. Ne discende pertanto che, sulla base del principio della preminenza del diritto federale, la Confederazione - e per essa le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) - ha il diritto di appropriarsi delle acque per le sue imprese di trasporto. Significativa è la sentenza dell'8 aprile 2008 (A-473/2008), con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto dal Cantone contro una domanda di apertura di una procedura d'appropriazione delle forze idriche del Ritom, inoltrata dalle FFS ai sensi degli art. 12 segg. LUF1, ed ancor più significativa e lapidaria è la recente sentenza del Tribunale federale del 30 agosto 2012 (2C_258/2011) nella quale l'alta Corte ha respinto il ricorso dei Cantoni di Zurigo, Svitto e Zugo i quali chiedevano, invano, la riversione dell'impianto idroelettrico di Etzel di proprietà delle FFS. In questa recentissima sentenza il TF ha in particolare osservato che *"Für die Würdigung der Interessenlage der Parteien ist beachtlich, dass dem Bund nach Art. 12 f. WRG die Befugnis zugestanden hätte, für die Zwecke der SBB auch gegen den Willen der an sich verfügungsberechtigten Gemeinwesen die Benutzung der Wasserkraft in Anspruch zu nehmen. Ach wenn die SBB aus Gründen der politischen Rücksichtnahme davon in der Regel nicht Gebrauch gemacht hatten, musste es den Gemeinwesen vor dem Hintergrund dieser Bestimmungen bewusst sein, dass sie nicht auf Maximalforderungen beharren konnten. Sodann hatte das Gemeinwesen nach Art. 58 Abs. 2 WRG (in der ursprünglichen Fassung) einen bedingten Anspruch auf Erneuerung der Konzession, der wohl auch zu Gunsten der SBB hätte geltend gemacht werden können, in welchem Fall das Heimfallrecht nach der*

Entstehungsgeschichte und der zeitgenössischen Lehrmeinung wohl nicht zum Tragen gekommen wäre." (consid. 8.6).

Parimenti, e a prescindere da quanto precede, lo scrivente Consiglio non può esimersi dal sottolineare che l'atto di concessione è pur sempre un atto bilaterale che consente alle parti in causa di regolamentare di principio la fattispecie secondo criteri derogativi condivisi.

Per quanto concerne infatti il rinnovo della concessione del Ritom, nel recente passato abbiamo risposto a diversi atti parlamentari fra cui le interrogazioni n. 74.10 (Norman Gobbi), 193.11 (Fiorenzo Dadò) e 309.11 (Fabio Canevascini e cof.) e la mozione del 21 febbraio 2011 presentata da Fiorenzo Dadò "*Obbligo di rilascio immediato dei deflussi minimi al Ritom*" (messaggio n. 6501 dell'8 giugno 2011). Abbiamo pure informato la segreteria del Gran Consiglio e la Commissione speciale energia in merito agli sviluppi delle trattative con le FFS al momento della sottoscrizione dell'accordo di principio e dell'avvio delle attività pianificatorie necessarie.

Il progetto è in sintonia con quanto previsto dalla pianificazione cantonale, con particolare riferimento alla scheda V3 Energia che prevede segnatamente l'utilizzazione in proprio delle acque ed il passaggio all'AET della gestione degli impianti idroelettrici oltre che l'ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti nell'ottica di un utilizzo più razionale ed efficiente della forza idrica nel rispetto delle esigenze ambientali e paesaggistiche.

Nell'ottobre 2010, le FFS, il Cantone Ticino e AET hanno raggiunto un accordo di principio per lo sfruttamento in comune delle acque negli impianti del Ritom, la cui gestione era finora di competenza esclusiva delle FFS. La soluzione convenuta con l'accordo di principio prevede la creazione di una società comune con capitale misto per la gestione degli impianti idroelettrici che sfrutteranno le acque del Ritom provenienti, oltre che dal Cantone Ticino, anche da Uri e Grigioni. La futura «*Ritom SA*», compartecipata dalle FFS nella misura del 75% e dal Cantone Ticino per il restante 25%, permette ai partner di ottenere benefici durevoli poiché verrà presentata una domanda di concessione di 80 anni, la cui competenza per il rilascio spetta al Gran Consiglio. L'accordo riveste importanza strategica per il Cantone e AET, in quanto consente di proseguire nella politica di investimento in impianti per la produzione di energia indigena rinnovabile e rafforza la collaborazione fra gli enti pubblici. Attualmente, dopo la valutazione dell'Indagine preliminare e del Capitolato d'onori e in vista dell'esame dell'impatto sull'ambiente, è in fase di allestimento la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di rinnovo di concessione.

Come abbiamo avuto modo di illustrare nel summenzionato messaggio n. 6501, le FFS sono titolari di una concessione per lo sfruttamento delle acque del Ritom rilasciata dal 1° gennaio 1926 e scaduta il 31 dicembre 2005, che non prevede espressamente il diritto di riversione. La stessa legislazione cantonale vigente al momento del rilascio della concessione in questione (Legge del 17 maggio 1894 sull'utilizzazione delle acque) non prevedeva né il diritto di riversione né tantomeno l'indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti. Il diritto di riversione è stato introdotto nella legislazione cantonale con la nuova legge sull'utilizzazione delle acque (LUA del 7 ottobre 2002), mentre che l'indennità per la rinuncia alla riversione è stata introdotta con l'ultima modifica approvata nella seduta del Gran Consiglio del 19 ottobre 2010 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Indicazioni più dettagliate concernenti quest'ultime cambiamenti legislativi sono contenute nel messaggio governativo n. 6014 del 19 dicembre 2007 e relativo rapporto del 5 ottobre 2010.

Fatte queste debite premesse, una risposta alle vostre puntuali domande risulta superata in quanto viene a cadere la base indispensabile a sostegno del vostro assunto, ossia l'esistenza del diritto di riversione e la relativa indennità per la rinuncia a questo diritto.

Vogliate accogliere, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella